

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 29/08/1948

modificato con:

C.C. 24 del 26/03/1953

C.C. 83 del 24/07/1956

C.C. 25 del 17/04/1957

C.C. 71 del 06/05/1974

C.C. 58 del 13/03/1976

C.C. 18 del 25/01/1984

C.C. 39 del 28/02/1989

C.C. 34 del 28/04/1993

C.C. 48 del 17/05/1994

G.C. 526 del 15.11.1994

C.C. 56 del 01/08/1996

C.C. 46 del 07/09/2007

Vedi inoltre “nuova normativa tecnica di costruzione” C.C. 57 del 01/08/1996

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO 1° NORME GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

Capo 1° Denuncia dei decessi

Art. 1

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficio di stato civile al più presto possibile e, ad ogni modo, non più tardi delle ventiquattro ore del presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere al Cimitero, per la inumazione o la tumulazione o il deposito temporaneo.

La denuncia deve essere fatta dai capi famiglia, dai direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi col defunto, presentando all'uopo, all'ufficio dello stato civile il modulo prescritto, a seconda che trattasi di maschio o femmina, compilato a cura del medico curante, con tutte le notizie riguardanti le generalità del defunto, il luogo dove avvenne il decesso, la causa della morte e le circostanze in cui essa avvenne, e fornendo all'ufficio stesso ogni altra notizia riguardante alla età, il sesso, lo stato civile e la condizione del defunto.

Art. 2

A prescindere dai casi di cui al precedente articolo, chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso o rinvenga in qualsiasi pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informarne l'autorità municipale.

L'obbligo della denuncia si estende anche ai feti espulsi morti, ed ai prodotti abortivi, a qualunque epoca della gestazione.

Art. 3

A termini dell'art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico o di chirurgo hanno l'obbligo, in ogni caso di morte di persona da essi assistita di denunciare al Sindaco la malattia da essi ritenuta causa della morte.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'autorità giudiziaria.

Capo 2° Riconoscimento dei decessi

Art. 4

In tutti i casi, la morte di una persona dovrà essere sempre constatata da un medico che rilascerà apposito certificato nel quale verrà indicato pure il periodo di osservazione. Sulla base di tale certificato, e sempre che non trattasi di decesso dovuto a cause delittuose, il Sindaco autorizza il trasporto e la inumazione della salma.

Art. 5

Nei casi di morte dovuta a causa delittuosa, fermo l'obbligo dell'accertamento sanitario a termini dell'articolo precedente, l'autorizzazione alle pratiche di trasporto, autopsia, inumazione del cadavere sarà subordinato a nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Capo 3° Dell'osservazione dei cadaveri

Art. 6

Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione o la cremazione prima che siano trascorse ventiquattro ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso.

Art. 7

In caso di morte improvvisa, o quando vi possono essere dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, verrà autorizzata una più lunga durata di osservazione, che, di regola non oltrepasserà, però, le quarantotto ore.

Art. 8

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni d'iniziata decomposizione, od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta del medico visitatore, il Sindaco potrà ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso a meno di 24 ore.

Art. 9

All'infuori di casi speciali, i cadaveri, per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia o ai conviventi, i quali dovranno, usando tutte le precauzioni perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

Capo 4° Trasporto dei cadaveri

Artt. 10 - 11- 12 -13 revocati da C.C. 83 del 24/07/1956

Art. 14

I cadaveri non possono essere trasportati fuori dal territorio del Comune se non siano chiusi in una cassa metallica saldata a fuoco e quindi in altra cassa di legno di essenza forte.

Lo spessore delle pareti di questa seconda cassa non deve essere minore di 4 centimetri e le tavole che la costituiscono devono essere di un sol pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.

Le intersezioni delle diverse faccie della cassa saranno ricavate con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di venti in venti centimetri.

Tra la cassa di metallo e quella di legno dovrà esservi una intercapedine non minore di quattro centimetri formata di torba polverizzata o da segatura di legno.

La cassa sarà cerchiata con limite di ferro larghe non meno di due centimetri e distanti, l'una dall'altra non più di 50 centimetri.

Art 15

Del collocamento del cadavere nelle suddette casse, si stenderà processo verbale dall'ufficiale sanitario e da un incaricato del Sindaco, in cui si descriveranno le generalità della persona defunta, la qualità delle casse e i suggelli posti all'esterno.

Del detto processo verbale, che porterà il facsimile dei suggelli posti alle casse, una copia sarà consegnata al conduttore del feretro e l'altra sarà depositata nell'ufficio municipale.

Art. 16

Per i trasporti in ferrovia a distanza di oltre trecento chilometri, o, a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre l'esecuzione delle sopra enumerate prescrizioni, il cadavere dovrà essere iniettato nel torace e nella cavità addominale con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille; o di acido fenico al 5 per mille, e avvolto con un lenzuolo imbevuto della prima delle anzidetto soluzioni.

Art. 17

In tutti i casi per cui debbono per qualche tempo sospendere il trasporto dei cadaveri fuori Comune, i cadaveri stessi, trascorso il periodo di osservazione, dovranno essere collocati nella doppia cassa di cui al precedente articolo 14 e depositati in apposite nicchie del Cimitero, che dovranno presentare le medesime caratteristiche di quelle di cui al seguente art. 30.

Capo 5°**Consegna dei cadaveri al cimitero****Art. 18**

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile a termini del precedente articolo 1.

Art. 19

Per nessuna ragione i carri funebri potranno entrare nel recinto dei cimiteri. Pertanto il feretro ne sarà scaricato davanti all'ingresso e da qui sarà portato a braccia o su apposita barella alla camera mortuaria del Cimitero dove avverrà la consegna, per quindi essere inumato o tumulato.

Capo 6°**Inumazioni****Art. 20**

Le operazioni tutte inerenti alla inumazione dei cadaveri nel campo connesse del Cimitero sono fatte a cura del Comune e senza spesa

Art. 21

Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 22

L'area per le sepolture comuni è suddivisa in quattro quadri. Ciascuno quadro comprende i posti delle fosse distribuite in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali in comunicazione, e numerati progressivamente con appositi cippi.

Art. 23

In uno stesso quadro non potranno essere seppelliti cadaveri di adulti e di bambini. A tal uopo uno dei quattro quadri di cui al precedente art. 23 è destinato per la inumazione dei cadaveri dei ragazzi aventi meno di dieci anni di età.

Art. 24

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e, successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate.

Art. 25

Le fosse per inumazioni debbono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del cimitero e, di volta in volta, secondo il bisogno. Dopo deponervi la cassa la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 26

Le fosse per inumazioni di cadaveri aventi oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a 2 metri) la lunghezza di metri 1,80 e la larghezza di metri 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,60, determinando così per ogni seppellimento metri quadrati 3,40 di superficie.

Art. 27

Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto dei dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2), in media, la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e ogni gruppo di due deve distare l'uno dall'altro, per ogni lato, metri 0,50, destinando così per ogni due seppellimenti metri quadrati 3,25 di superficie.

Capo 7° Tumulazioni

Art. 28

E' consentita la tumulazione di salme unicamente in appositi avelli costruiti nello sfondo dalle arcate correnti lungo i muri perimetrali del Cimitero, e nelle cappelle gentilizie.

Art. 29

Detti avelli avranno le dimensioni minime di metri 0,70 x 0,55 x 2,25 con pareti in cemento armato dello spessore di cm. 10 debitamente intonacate e lisce con cemento di modo che risultino assolutamente impermeabili. Sotto la serie di avelli di ogni arcata sarà costruita una camera di aereazione con condotti di sfiato sul tetto e sotto il giardino frontale dell'arco.

Art. 30

I cadaveri da tumularsi negli avelli devono essere chiusi, in ogni caso, in doppia cassa di cui una metallica e saldata a fuoco, e l'altra di legno di essenza forte, a norma dei primi cinque comma del precedente articolo 14.

Capo 8°
Esumazioni

Art. 31

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo quando, trascorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le seconde allorché qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture.

Art. 32

Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciale autorizzazione, eseguite dal custode del cimitero sotto la propria responsabilità, a secondo del bisogno, scaduti il decennio di inumazione.

Art. 33

Le ossa che si rinvengano nella escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che parti interessate non facciano domanda di raccogliere per deporle in avelli ossari a pagamenti nel Cimitero.

Gli avanzi degli indumenti, casse etc. devono essere raccolti a parte ed inceneriti dentro il Cimitero.

Art. 34

Le esumazioni straordinarie si eseguono solo a richiesta dell'autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno, o del Sindaco, sulla base di apposita ordinanza, unicamente nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre e Dicembre.

Art. 35

Ad ogni esumazione straordinaria devono sempre assistere il custode del Cimitero e due testimoni: e, ad operazione compiuta, si redigerà processo verbale in doppia copia, delle quali una rimarrà presso il custode del Cimitero e l'altra verrà trasmessa all'ufficio municipale.

TITOLO II°
Della Polizia e della Gestione dei Cimiteri

Capo 1°
Disciplinamento dell'uso dei Cimiteri

Art. 36

La polizia del Cimitero è esercitata dal Sindaco che, a *mezzo* dei suoi organi dipendenti, invigila a che nei cimiteri stessi siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali e potrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 37

Nei cimiteri comunali vendono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stato in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, il loro domicilio legale;
- e) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nei Cimiteri comunali.

Art. 38

L'ingresso ai Cimiteri per le visite è regolato da apposito orario fissato dalla Giunta Comunale.

Fuori di tale orario niuno può visitare i Cimiteri senza espresso scritto dalla Autorità Comunale.

Art. 39

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri ai ragazzi non accompagnati da persona adulta ed a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 40

E' vietato chiunque di introdurre nei Cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette ed altri veicoli sia a trazione animale che meccanica.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi, tanto a trazione autonoma che spinti da persona assistente l'invalido.

Art. 41

Nei Cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso. E' vietato di camminare sui luoghi delle sepolture, di imbrattare le lapidi, le croci, i muri, i monumenti e ogni dipendenza dei Cimiteri, e di danneggiare in qualsiasi modo le piante, e tutto ciò che appartiene ai Cimiteri.

Art. 42

Nell'occasione di funerali o di commemorazioni avrà accesso nel recinto del Cimitero soltanto quel numero di persone che può esservi contenuto dai viali, con preferenza alle Autorità, ai parenti dei defunti ed agli invitati.

Capo 2° Concessioni Cimiteriali.

Art. 43

Niuno può effettuare la posa di lapidi o di croci sulle fosse del campo comune senza avere prima ottenuto licenza dall'autorità Comunale e senza avere soddisfatta la relativa tassa a norma della tariffa annessa a questo Regolamento.

Ogni croce o lapide, orientata con la fronte verso l'ingresso del Cimitero, dovrà essere finita sul lato a monte della fossa con apposito bassamento in muratura che la rende perfettamente stabile e non potrà superare l'altezza, dal piano di campagna di m. 1 e la larghezza di m.0,60, se per fossa per adulto, e le dimensioni di m. 0,70 X m. 0,40, se per fosse per bambini.

Le lapidi e le croci sono ammesse solo se .de di marmo. Il tenore delle epigrafi da incidersi sulle lapidi deve previamente essere approvato dall'autorità Comunale. A tale scopo l'interessato presenterà all'ufficio municipale il testo dell'epigrafe in duplice copia di cui una gli sarà restituita col visto di approvazione da esibirsi al custode necroforo del Cimitero.

Art. 44

Le lapidi e i monumenti funebri non possono venire lavorati nel Cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.

Art. 45

E' altresì consentito, verso il pagamento della tassa di cui all'annessa tariffa, di recingere le fosse del campo comune con cordonatura in cemento armato o in marmo lavorato a foggia di foglie leggermente aderenti fra di esse con materiale cementizio e soltanto interrate, secondo il tipo approvato dal Municipio. Tali cordonature non potranno avere dimensioni superiori a metri 1,80 X m. 0,80, se per fosse di adulto, e di m. 0,80 X m. 0,50, se per fossa di bambino, dal piano di campagna e saranno consentite solo se sulla fossa sia stata eretta o si eriga contemporaneamente una lapide o una croce di cui al precedente articolo 43.

Art. 46

Le concessioni di cui ai precedenti articoli non potranno mai avere la durata superiore ai dieci anni decorrente dal giorno in cui avvenne il seppellimento.

Art. 47

Sulle fosse del campo comune non sarà mai consentito di collocare lapidi in posizione orizzontale, nè pilastrini, colonnette, cancellate o monumentini.

Art. 48

Sulle fosse del campo comune è vietata la posa di corone o fiori metallici. Si farà eccezione per il solo periodo dal Dicembre al Febbraio. Alla fine di tale periodo le corone o fiori metallici che non venissero ritirati dalle famiglie interessate verranno ritirate dal custode del Cimitero con carenza da ogni diritto di ricupero da parte delle famiglie stesse. Così pure sarà immediatamente ritirato e disperso dal custode ogni oggetto non ritenuto decoroso e che si trovasse, in qualunque epoca sulle dette fosse (come barattoli di latta, vasi rotti etc.).

Art. 49

Trascorso il decennio di concessione computato a termini del precedente art. 46 le lapidi, le croci, le cordonature e qualunque altro segno funerario posti sulle fosse del campo comune di cui ai precedenti articoli, qualora non siano ritirati dagli interessati entro il termine ad essi assegnato dal Sindaco, passano di proprietà dall'Amministrazione Comunale che li adopererà, in quanto possibile, per l'abbellimento del Cimitero.

Art. 50

Nel campo comune e limitatamente alle zone determinate con l'inizio piano regolatore è consentito di costruire cappelle gentilizie.

Art. 51

Per ottenere la concessione dell'area per la costruzione di una cappella gentilizia, l'interessato dovrà avanzare istanza in carta bollata al Sindaco, allegandovi la ricevuta comprovante l'effettuato versamento nella tesoreria comunale della tassa indicata nella tariffa, ed il progetto della cappella da erigersi.

Art. 52 così modificato con C.C. 58 del 13.03.76

La concessione in uso dell'area è fatta per anni cinquanta salvo rinnovo alla scadenza e conterà da apposito contratto alla stipulazione del quale il richiedente dovrà prestarsi a richiesta dell'Amministrazione comunale, dopo che l'apposita delibera della Giunta municipale di concessione dell'area stessa avrà riportato il visto di esecutività della Prefettura.

Art. 53 (Costruzione dell'opera. Termini) così modificato con C.C. 71 del 06.05.1974 e con C.C. 56 del 01.08.1996

L'area concessa a norma dell'articolo precedente non è commerciabile.

Il concessionario non potrà pertanto, cederla a qualsiasi titolo a terzi, ed avrà anzi l'obbligo di erigervi la cappella gentilizia.

Entro sei mesi dalla data del contratto di concessione dell'area, il concessionario dovrà avanzare richiesta di concessione edilizia, presentando il progetto.

Entro sei mesi dalla data del rilascio della concessione edilizia, egli ha l'obbligo di dare effettivo inizio ai lavori.

Entro un anno dalla data di inizio dei lavori, questi devono essere ultimati, salvo proroghe da concedersi da parte del capo dell'ufficio tecnico.

In caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione dichiara la decadenza della concessione.

Art. 53 bis (Rinuncia a concessione di aree libere) inserito con C.C. 56 del 01.08.1996

La rinuncia alla concessione di aree libere da manufatti, salvo i casi di decadenza, è ammessa quando il concessionario non abbia ancora dato inizio ai lavori ed il terreno cimiteriale non sia quindi ancora stato utilizzato.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari ad un centesimo della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 53 ter (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione) inserito con C.C. 56 del 01.08.1996

La rinuncia alla concessione delle aree è inoltre ammessa:

a) quando sulla stessa è stata parzialmente eseguita la costruzione, come da progetto approvato ed il privato non intenda più, per sua impossibilità sopravvenuta, portare a termine l'opera;

b) qualora l'opera eseguita secondo il progetto approvato, è stata interamente completata. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari ad un centesimo della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa ed un equo indennizzo per le opere costruite, previa valutazione dell'ufficio tecnico da effettuare in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Anche in questo caso la rinuncia non può essere soggetta ad alcuna condizione da parte del privato.

Nel caso in cui venga restituita al Comune una cappella gentilizia già ultimata, essa deve essere libera da salme o resti mortali.

Art. 53 quater (Decadenza) inserito con C.C. 56 del 01.08.1996

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 53 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio alla stabilità delle opere.

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 53 quinquies (Provvedimenti conseguenti la decadenza) inserito con C.C. 56 del 01.08.1996

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvedere, se del caso, alla traslazione a proprie spese, delle salme o dei resti, rispettivamente in campo comune o ossario comune.

Il Comune provvederà quindi alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 54 così modificato con C.C. 39 del 28.02.89 e poi con C.C. 48 del 17.05.94

Il progetto di cappella di cui al precedente articolo 51 deve essere tecnico e perciò dovrà constare di pianta, sezioni e dettagli architettonici in scala non minore di 1:100. Tutti i disegni che lo costituiscono dovranno essere debitamente bollati e firmati dal tecnico che li ha redatti e dal concessionario.

L'architettura delle cappelle gentilizie sarà libera, ma la loro costruzione dovrà, però, soddisfare alle norme generali della solidità, della sicurezza, dell'igiene e dell'estetica. Al progetto dovrà essere allegata una relazione illustrativa dei particolari architettonici dell'opera e del materiale che verrà impiegato nella costruzione.

Le edicole funerarie private devono contenere loculi delle seguenti dimensioni utili nette minime:

lunghezza m. 2,25 - larghezza m. 0,75 - altezza m. 0,70.

Le cellette ossario avranno le seguenti dimensioni utili nette minime:

lunghezza m. 0,70 - larghezza m. 0,30 - altezza m. 0,30.

In corrispondenza del vano di accesso dei loculi si dovrà prevedere uno spessore per la parete di chiusura di cm. 15 e si dovrà posare in opera una lama di tenuta di ottone o acciaio inox di altezza utile mm. 20 e spessore mm. 4. Le pareti dei loculi dovranno essere impermeabili e il piano di appoggio dovrà avere pendenza verso l'interno. L'accesso ai loculi per le operazioni di tumulazione avverrà dall'esterno dell'edicola, in corrispondenza della testata degli stessi, su una facciata prospiciente la viabilità cimiteriale.

Art. 55

Sulla idoneità del progetto ai fini della sua esecuzione deciderà insindacabilmente la Giunta Comunale, sentito il parere del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario comunale.

Art. 56

A meno che non siano costruiti interamente con pietra dura pregiata (come beola, travertino, granito), i muri maestri delle cappelle gentilizie devono essere rivestiti, esternamente, unicamente da lastre di marmo di tinta adatta.

Essi muri non potranno, perciò, mai essere coperti da intonaco sia di cemento che d'altra malta, né facciati di mattoni e faccia-vista.

Art. 57

Approvato dalla Giunta Municipale il progetto, della cappella, delle due copie di esso ne sarà consegnata una al concessionario, per la pronta esecuzione, e l'altra sarà trasmessa all'ufficio tecnico comunale.

Art. 58

I lavori di costruzione della cappella gentilizia dovranno seguire con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare, comunque, danni, guasti o ingombri ingiustificati alle immediate diacenze del Cimitero. Coincidendo con il periodo di cui al precedente articolo 48 i lavori verranno sospesi e di tale sospensione sarà tenuto conto agli effetti del termine di cui al precedente articolo 53.

Art. 59

La cappella non potrà essere posta in uso se prima non sarà, stata favorevolmente collaudata dalla Commissione tecnico-sanitaria provinciale, a norma di legge.

Art. 60

Tutte le spese di progetto, di contratti, e per le visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento della concessione di cui agli articoli 51 e seguenti, sono a intero carico del concessionario, il quale farà, allo uopo un preventivo deposito in numerario nella comunale cassa, salvo conguaglio.

Art. 61

Al pari dell'area, la cappella gentilizia su di essa eretta non può essere dal concessionario ceduta a terzi a qualsiasi titolo, nè in qualsiasi modo commerciata

Art. 62

In ciascuna cappella gentilizia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal prospetto approvato, e con le cautele, per quanto riguarda la cassa, di cui ai primi cinque comma del precedente art. 14, è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario e di quella del di lui coniuge, anche di quelle delle persone legate al concessionario da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e gradi di cui agli articoli 72 e 76 del libro Primo del Codice civile vigente.

Nella detta cappella è consentita pure la tumulazione di salme di persone nè parenti, nè affini col concessionario e suoi eredi, ma nel solo caso in cui nel cimitero non vi sia disponibile alcune degli avelli di cui agli articoli 68 e 79 del presente Regolamento.

Art. 63

Per ogni tumulazione o traslazione di salma nella o dalla cappella gentilizia sono dovute al Comune le tasse di cui all'annessa tariffa. Dette tasse sono decuplicate quando la tumulazione o la traslazione riguarda la salma di persona non parente nè affine col concessionario e suoi eredi.

Art. 64

Le cappelle gentilizie devono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine, a cura e spese della famiglia concessionaria fino a quando questa non sia dichiarata estinta a termini del seguente art. 65. In caso di inadempimento e previa diffida scritta si procederà coattivamente d'ufficio.

Art. 65

La cappella gentilizia passerà di proprietà comunale dopo vent'anni dalla tumulazione dell'ultimo rampollo della famiglia del concessionario nella discendenza e grado di cui al precedente art. 62 ma non potrà essere alienata, nè demolita dovendosi conservare come monumento funebre.

Art. 66

Per nessuna ragione si farà luogo a retrodazione parziale o totale di tasse cimiteriali debitamente pagate e termini dell'acclusa tariffa.

Art. 67

Niun motto, epitaffio o scritto funerario in genere potrà stabilmente collocarsi, sia esternamente che internamente alla cappella gentilizia, senza la preventiva approvazione della autorità municipale e senza che sia stata soddisfatta la tassa di cui all'annessa tariffa, con le formalità di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 43.

Art. 68

Sotto i loggiati correnti lungo i muri perimetrali del Cimitero è consentito, contro il pagamento delle tasse di cui all'unita tariffa, la tumulazione di salme in appositi avelli costruiti a cura e spese dell'Amministrazione comunale nella dimensioni e con le

caratteristiche di solidità, di impermeabilità e di sicurezza a norma di legge e del presente Regolamento (Art. 29).

Art. 69 come modificato (a periodi trentennali) da C.C. 24 del 26.03.53 (in perpetuo) - da C.C. 58 del 13.03.76 (per anni cinquanta) e da C.C. 46 del 07.09.2007 (quarantennale)

L'uso dei suddetti avelli è concesso per anni quaranta salvo rinnovo.

Art. 70 come modificato da C.C. 24 del 26.03.53 e da C.C. 18 del 25.01.1984

Per ottenere una concessione di cui all'articolo precedente, l'interessato deve produrre regolare istanza in bollo al Sindaco con la indicazione degli indici dell'avello prescelto (arco, fila e numero), delle generalità della salma da tumularsi, e corredata dalla bolletta comprovante l'effettuato versamento nella tesoreria comunale della tassa a norma della tariffa, che verrà deliberata di volta in volta per gli avelli che saranno in seguito costruiti

La concessione, qualora non si sia in presenza di salma, potrà richiedersi solo per la sepoltura del richiedente stesso o di persone appartenenti al suo nucleo familiare e come tali risultanti dallo stato di famiglia.

Non potranno ottenersi in concessione loculi in numero superiore a quello dei componenti la famiglia, nè più concessioni per la stessa persona.

Solo nel caso di persona deceduta senza lasciare familiari sarà consentita l'intestazione della concessione a persona estranea alla famiglia

Art. 71 come modificato da C.C. 24 del 26.03.53

La concessione dell'avello, si farà constare da apposito contratto da stipularsi a norma del precedente art. 52 con le spese tutte di bollo, registro e per diritti di ufficio a carico del concessionario

Art. 72 come modificato da C.C. 34 del 28.04.93

Nei loculi e cellette ossarie non dotati di lapide, questa dovrà essere fornita e posta in opera a cura e spese dei concessionari, e dovrà essere di marmo del tipo Carrara dello spessore minimo di cm. 2. In caso di messa in opera di lapide diversa dal tipo Carrara dovrà essere richiesta autorizzazione al Sindaco;

Per i loculi e cellette ossarie già dotati di lapide in marmo i concessionari potranno utilizzarle. Potranno anche sostituirle, ma a loro cura e spese, con altra sempre di marmo e dello stesso spessore, anche di altra qualità, previa richiesta di autorizzazione al Sindaco. La lapide sostituita dovrà essere consegnata al Comune.

Art. 73

In ogni avello non può essere tumulata che una salma, quella risultante dall'atto di concessione, previamente chiusa in doppia cassa di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte, a norma dei primi cinque comma del precedente art. 14. Per nessuna ragione sarà consentito di conservare negli avelli resti mortali provenienti da esumazioni nel campo comune, o da altri posti di inumazione o di tumulazione, dovendo essi depositarsi nell'ossario comune, quando la famiglia e persona interessata non ritenga di collocarli a pagamento in un apposito avello ossario a norma del seguente art. 80.

Art. 74 come modificato da C.C. 24 del 26.03.53 e da C.C. 18 del 25.01.1984

Tumulata, la salma nell'avello essa non ne potrà venire esumata prima di trent'anni dal decesso se non per motivi interessanti l'autorità giudiziaria e dietro espresso ordine di

questa, oppure per essere trasferita in una cappella gentilizia autorizzata a norma degli articoli precedenti, o nel Cimitero di altro Comune.

Art. 75

L'avello non è commerciabile e, pertanto, il concessionario per nessuna ragione e nessun titolo potrà trasferirlo ad altri anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarlo, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione, senza pregiudizio dell'ammenda prevista per i contravventori alle norme di questo Regolamento.

Art. 76 prima revocato da C.C. 24 del 26.03.53 e poi modificato da C.C. 18 del 25.01.1984 in: rinuncia a loculi od ossari: e poi da G.C. 526 del 15.11.94 in: Rinuncia a loculi cimiteriali e cellette ossario

In caso di rinuncia a concessione temporanea di loculi liberi di salme, o perché la sepoltura non è stata occupata o perché la salma è stata trasferita in un'altra sede, spetterà al rinunciante il rimborso di una somma pari ad 1/100 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di residua durata. In caso di rinuncia a concessione perpetua, spetterà il 40% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

In caso di rinuncia a cellette ossario spetterà al rinunciante il rimborso di una somma pari ad 1/200 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di residua durata, per le concessioni temporanee e pari al 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per le concessioni perpetue.

Art. 77

E' vietato di applicare alla lapide che chiude l'avello mensole e davanzalini sporgenti.

Alla lapide, invece, subito dopo avvenuta la tumulazione della salma, il concessionario o chi per esso dovrà, a sua spesa e cura, fissare un portalampada in metallo del tipo apribile superiormente, con bicchierino e un portafiori, pure in metallo nel quale non potranno mai essere collocati fiori artificiali in celluloidi. I detti portalampada e portafiori non potranno avere in ogni caso una sporgenza superiore ai 14 centimetri.

Art. 78

Sono applicabili per gli avelli le norme e i provvedimenti di cui al precedente art. 48, con la esplicita intesa che ogni ornamento, sia stabile che provvisorio per l'avello, dovrà essere contenuto entro la inquadratura della lapide.

Art. 79 come modificato (trentennale) da C.C. 24 del 26.03.53 (perpetuo) e da C.C. 58 del 13.03.76 (cinquantennale)

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie del campo comune e che le famiglie interessate non intendessero di mandare nell'ossario comune, sono concesso in uso per anni cinquanta salvo rinnovo appositi avelli ossari che l'Amministrazione comunale, a proprie spese, costruisce sotto i loggiati laterali all'ingresso del cimitero.

Art. 80 come modificato da C.C. 24 del 26.03.53

Tali concessioni sono fatte alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 77 e 78 previo pagamento del prezzo fissato nella tariffa che verrà deliberata per gli avelli ossari di volta in volta per ogni gruppo di avelli ossari che saranno in seguito costruiti

Art. 81 come modificato da C.C. 25 del 17.04.57

In ogni avello ossario potranno essere depositati i resti di più salme purchè previamente chiusi in distinte adatte cassette.

**TITOLO III
DEL PERSONALE DEI CIMITERI**

Art. 82

Al servizio di ogni cimitero è addetto un custode necroforo.

Art. 83

Il custode - necroforo è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al vigente Regolamento organico comunale ed ha l'obbligo:

- di custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del Cimitero, e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del Cimitero stesso;
- di tenere in stato decente e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e la immediata strada di accesso;
- di mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo allo scolo delle acque piovane;
- di tenere costantemente puliti i viali, spargendovi della materia adatta, all'uopo fornita dal Comune, e di coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati nell'interno del Cimitero, adiacenze e lungo la strada di accesso;
- di scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e di riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
- di assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che ai facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavacri, etc.;
- di sorvegliare i cadaveri depositati nella camera mortuaria;
- di inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadaveri, dietro ordine scritto dell'Ufficiale dello Stato civile, in qualsiasi tempo ed ora;
- di raccogliere e depositare nell'ossario del Cimitero le ossa dei cadaveri che venissero scavati, ed abbruciare nel recinto del cimitero stesso i resti delle casse mortuarie e degli indumenti;
- di vietare il collocamento di croci, di lapidi, di iscrizioni e la esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dell'autorità municipale, e di denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero, e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- di tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi, forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune ed annotare in apposito registro tutte le inumazioni eseguite nel campo comune, nonché le tumulazioni sia negli avelli che nelle cappelle gentilizie.
- di prestarsi all'estrazione del carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto nella camera mortuaria o direttamente nelle fosse, per l'inumazione, o negli avelli e nelle cappelle gentilizie, per la tumulazione;
- di recarsi nelle case dei defunti ed in qualunque altro luogo, dietro espresso ordine del Municipio, per aiutare a collocare i cadaveri nelle casse o nel carro funebre;
- di prestarsi alla disinfezione delle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, dietro ordine dell'autorità comunale;

- di non riscuotere, per nessuna ragione, alcuna delle tasse di cui all'annessa tariffa, ancorché relativa ai suoi diritti, dovendo esse venire incassate unicamente dal tesoriere comunale dietro ordine del Municipio, nè pretendere che alcuno paghi somme per sue prestazioni nel cimitero non contemplate in tariffa;
- di trovarsi sempre presente nel cimitero, ad eccezione di quando debba allontanarsene per giustificati motivi di servizio, nel quale momento il Cimitero rimarrà chiuso.

Art. 84

Al custode - necroforo, oltre al salario stabilito dal Regolamento organico comunale, sono accordati i diritti di cui all'annessa tariffa, per le prestazioni che egli darà a favore dei privati, e che gli verranno liquidati ogni due mesi dal Municipio, in relazione agli incassi dallo stesso effettuati.

Art. 85

Contravvenendo il custode - necroforo ad alcuno dagli obblighi impostigli col presente Regolamento, sarà passibile di un'ammenda da £. 1000 a £. 5000 da trattenersi sul salario, senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari applicabili a norma del Regolamento organico.

**TITOLO IV°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 86

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le concessioni fatte a privati nel cimitero comunale, dovranno essere regolarizzate, eccezione fatta per quanto ai riferisce all'ammontare della tassa di concessione che rimane quale era stabilita dalla tariffa vigente all'atto della stipulazione del contratto di concessione, a norma di questo Regolamento stesso.

Art. 87

Coloro che, invitativi dal Municipio nelle debite forme, non si presentassero per sottomettersi all'osservanza del disposto di cui al precedente art. 86 decadranno senz'altra formalità della concessione, senza pregiudizio per l'applicazione a loro carico di eventuali ammende a termini del seguente art. 88.

Art. 87 bis (C.C. 24 del 26.03.53)

Le concessioni di avelli ossari in uso trentennale già stipulate alla data odierna, saranno permutate in concessioni perpetue allo stesso prezzo di tariffa già corrisposto, restando però a completo carico del concessionario le maggiori spese relative alla stipulazione della nuova concessione e di registrazione della medesima.

La tariffa degli avelli ed avelli ossario già costruiti nel Cimitero di Cologna e tuttora disponibili resterà invariata nelle seguenti misure:

Avelli	20.000 ciascuno
Avelli ossario	10.000 “
Camerette sepolcrali di angolo di 5 loculi l'una	200.000 “

TITOLO V°
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 88

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento saranno punite con ammende fino a £. 5000 a sensi dell'art.1 06 della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 9 della legge 9 Giugno 1947, n. 530, salvo le maggiori pene comminate dalle leggi e regolamenti speciali e dal codice civile.

Art. 89

La conciliazione in via amministrativa delle contravvenzioni seguirà a norma degli art. 107 e seguenti della legge Comunale e provinciale.

ALLEGATI:

- A) Tariffa per trasporti funebri.
G.C. 31 del 13.03.2006

- B) Tariffe per le concessioni cimiteriali
 - loculi G.C. 82 del 30.08.2004
 - cellette e aree G.C. 50 del 03.04.2003

- C) Tariffa dei diritti cimiteriali.
G.C. 2 del 05.01.2008